

Registro Generale N. 000062/2022 del 07/02/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Procedimento fallimentare n. 215/2021 r.g. ist. fall. in esito al fallimento di Carpi FC 1909 -
Conferimento di incarico legale per domanda di ammissione al passivo. CIG - Z6E3513A83**

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 03.06.2013, esecutiva a norma di legge, a oggetto: “Affidamento in gestione di 11 campi da calcio comunali e del campo da baseball dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2023 - Approvazione nuovo schema di Convenzione”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 23.07.2013, esecutiva a norma di legge, a oggetto: “Affidamento in gestione e utilizzo dello Stadio Comunale S. Cabassi. Approvazione nuovo schema di Convenzione per una durata di 10 anni”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 28.06.2016, esecutiva a norma di legge, a oggetto: “Affidamento in gestione e utilizzo dello Stadio Comunale S. Cabassi, di proprietà comunale. Approvazione Appendice alla Convenzione approvata con D.G.C. n. 121 del 23/07/2013 e conseguente variazione al Bilancio di previsione 2016 - 2018”;

Richiamate conseguentemente le n. 3 Convenzioni tra il Comune di Carpi e Carpi FC 1909 srl, con sede in Carpi (MO), via C. Marx 26, c.f. e p. iva 02757250366 (di seguito per brevità Carpi FC 1909 srl), inerenti alla gestione dello Stadio Comunale Cabassi, del Campo Comunale da Calcio di via Sigonio 21/23 e del Campo Comunale da calcio Dorando Pietri:

1. Convenzione per l'affidamento in gestione e l'utilizzo dello Stadio Cabassi di proprietà comunale sottoscritta dalle parti il 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice sottoscritta il 28.07.2016, agli atti del prot. gen.le n. 40998 del 29.07.2016, garantita con polizza n. 068942318 (appendice di variazione n. 073425444) del 07.08.2013 emessa da Allianz spa, filiale di Carpi (MO), per l'importo garantito di euro 10.000,00;
2. Convenzione per l'affidamento in gestione e l'utilizzo del Campo Comunale da calcio, posto a Carpi (MO), via Sigonio 21/23, sottoscritta dalle parti in data 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 45965 del 13.09.2013, garantita con polizza n. 073425445 del 07.08.2013 emessa da Allianz spa, filiale di Carpi (MO), per l'importo garantito di euro 2.000,00;
3. Convenzione per l'affidamento in gestione e l'utilizzo del Campo Comunale da calcio D. Pietri, posto a Carpi (MO), via Nuova Ponente 24, sottoscritta dalle parti il 29.07.2013 agli atti del prot. gen.le n. 45938 del 13.09.2013, garantita con polizza n. 073425446 del 07.08.2013 emessa da Allianz spa, filiale di Carpi (MO), per l'importo garantito di euro 1.600,00;

Richiamate, inoltre:

- la determinazione dirigenziale n. 918 del 13.12.2021 a oggetto: “Risoluzione in danno delle Convenzioni sottoscritte tra il Comune di Carpi e la Società Carpi FC 1909 srl relative allo Stadio comunale Cabassi agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice di cui al prot. gen.le n. 40998 del 29.07.2016, al campo comunale da calcio di via Sigonio 21/23, agli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

atti del prot. gen.le n. 45965 del 13.09.2013 e al campo comunale da calcio Dorando Pietri di via Nuova Ponente 24, agli atti del prot. gen.le n. 45938 del 13.09.2013, e cessazione dei relativi affidamenti di gestione e utilizzo. Escussione delle fidejussioni a garanzia degli obblighi del gestore”;

- la determinazione dirigenziale n. 1013 del 28.12.2021 a oggetto: “Rilevazione delle economie di spesa sugli impegni nn. 147/2022 e 83/2023 assunti in favore della Società Carpi FC 1909 srl in esito alla risoluzione in danno disposta con determinazione dirigenziale n. 918 del 13/12/2021 delle Convenzioni relative alla gestione e utilizzo dello Stadio comunale Cabassi agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice di cui al prot. gen.le n. 40998 del 29.07.2016”;

Preso atto, nelle more, che l’Amministrazione comunale procedeva con l’escussione e l’incasso delle sopra richiamate polizze, richieste con note agli atti del protocollo comunale ai numeri 76434 del 15/12/2021 e 1457 del 12/01/2022:

- n. 068942318 (appendice di variazione n. 073425444) del 07.08.2013 emessa da Allianz spa, filiale di Carpi (MO), per l’importo garantito di euro 10.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte con la Convenzione per l’affidamento in gestione e l’utilizzo dello Stadio Cabassi di proprietà comunale sottoscritta dalle parti il 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice sottoscritta il 28.07.2016, agli atti del prot. gen.le n. 40998 del 29.07.2016;
- n. 073425445 del 07.08.2013 emessa da Allianz spa, filiale di Carpi (MO), per l’importo garantito di euro 2.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte con la Convenzione per l’affidamento in gestione e l’utilizzo del Campo Comunale da calcio, posto a Carpi (MO), via Sigonio 21/23 sottoscritta dalle parti in data 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 45965 del 13.09.2013;
- n. 073425446 del 07.08.2013 emessa da Allianz spa, filiale di Carpi (MO), per l’importo garantito di euro 1.600,00 a garanzia delle obbligazioni assunte con la Convenzione per l’affidamento in gestione e l’utilizzo del Campo Comunale da calcio D. Pietri, posto a Carpi (MO), via Nuova Ponente 24, sottoscritta dalle parti il 29.07.2013 agli atti del prot. gen.le n. 45938 del 13.09.2013;

Considerato che con sentenza n. 7/2022, del 19.01.2022, emessa per il fallimento n. 7/2022, come evincibile dall’estratto pubblico di sentenza, pari data, il Tribunale di Modena:

- dichiarava il fallimento di CARPI F.C. 1909 s.r.l., C.F. 02757250366 con sede in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 26;
- nominava Giudice Delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e Curatore il Dott. Angelo Zanetti, con studio in C.so Canalgrande n. 17 - Modena (MO);
- assegnava ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell’adunanza, per la presentazione delle domande di insinuazione;
- individuava il termine per deposito ammissione allo stato passivo nel giorno 15/03/2022;
- stabiliva il giorno del 14/04/2022 alle ore 9.00 per l’esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato;

Considerato che

- nella sopra citata determinazione dirigenziale n. 918 del 13.12.2021, il Dirigente del settore S2 del Comune di Carpi illustrava le inadempienze di Carpi FC 1909 srl nella gestione dello Stadio Comunale Cabassi, del Campo Comunale da Calcio di via Sigonio 21/23 e del Campo Comunale da calcio Dorando Pietri, che avevano determinato la risoluzione in danno delle convenzioni precedentemente citate, evidenziando quanto segue:
“le somme già impegnate dal Comune di Carpi per far fronte alle necessità di ordine manutentivo e gestionali derivanti dalle inadempienze di Carpi FC 1909 srl assommano a oggi ad euro 28.092,32 ed esorbitano, pertanto, la somma garantita dalle predette fideiussioni; inoltre l’intera entità dei costi che il Comune di Carpi dovrà sostenere per un’adeguata rimessa in pristino degli impianti è ancora da determinarsi da parte dei competenti uffici comunali, così come è incombente l’alea di quanto il Comune di Carpi dovrà accollarsi, all’atto delle volture delle varie utenze (energia elettrica, acqua, gas, rifiuti etc.), derivanti dalla morosità già dichiarata da parte della stessa Carpi FC 1909 srl per il tramite dei propri Legali e successivamente acclarata”;
- dagli avvisi di accertamento ICA (pervenuti al servizio tributi) numeri 215511196, 12807695 e 12806658, emergono imposte di pubblicità e canoni unici non versati per complessivi € 73.833,00 (rispettivamente 7.176,00, 40.575,00 e 26.082,00);

Considerato

- quanto disposto dalla sopra richiamata sentenza del Tribunale di Modena n. 7/2022, pubblicata il 19.01.2022 (rep. n. 1722 del 19.01.2022);
- che, come sopra richiamato, sono in corso di quantificazione da parte dei competenti uffici del Comune di Carpi ulteriori crediti esistenti;
- l’incidenza della procedura rispetto alla necessità di disciplinare i rapporti con la nuova società USD Athletic Carpi 2021, con sede in Carpi (MO), via dell’Industria 95, c.f. e p. iva 03985880362, che attualmente rappresenta la città di Carpi nel campionato calcistico di serie D, in esito alla manifestazione di interesse indetta dall’Amministrazione con avviso pubblico di manifestazione di interesse del Comune di Carpi, agli atti del prot. gen.le n. 50463 del 14.08.2021;
- la rilevanza economica della vertenza;

Ritenuto conseguentemente opportuno avvalersi dell’assistenza di un legale per le attività di insinuazione allo stato passivo e di conseguente tutela degli interessi dell’Amministrazione;

Rilevato che il Comune di Carpi non dispone, all’interno della propria struttura organizzativa, di un ufficio di avvocatura civica, né delle professionalità richieste per l’elaborazione dell’istanza di insinuazione nel passivo fallimentare;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall’art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali è esclusa l’applicazione delle disposizioni del decreto medesimo e per i quali è prevista l’applicazione dei principi di cui all’art. 4;

Evidenziato che veniva acquisto agli atti del protocollo generale al n. 6256 del 02/02/2022 il preventivo per l’attività di insinuazione allo stato passivo dell’Avv. Fausta Brighenti, del Foro di Modena, con studio in Modena, via Castellaro 31, p.iva 01726760364, per l’importo di euro 1.800,00 + 4%CPA e 22%IVA, per un totale di euro 2.283,83;

Ritenuto congruo il corrispettivo proposto nel sopra richiamato preventivo;

Visti:

- l'art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1, comma 450, l. 296 del 27 dicembre 2006, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni ivi individuate sono tenute a fare ricorso ai mercati elettronici per affidamenti di importo superiore ad € 5.000;
- l'art. 93, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.;

Considerato che il Comune di Carpi risulta qualificato come Stazione Appaltante, secondo le attuali disposizioni del d. lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 38 e 216, comma 10, in quanto iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC;

Accertato:

- che la spesa di euro 2.283,83 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio n. 00030.00.57 "Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali";
- che è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n.Z6E3513A83 a oggetto: "Procedimento fallimentare n. 215/2021 r.g. ist. fall. - incarico legale insinuazione al passivo";
- che il presente affidamento non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, in quanto comporta costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010, ancora in vigore;

Considerato che

- venivano acquisiti agli atti del protocollo generale al n. 6259 del 02/02/2022 il curriculum vitae del suddetto professionista e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- veniva acquisito agli atti del protocollo comunale al n. 6260 del 02/02/2022 il certificato di regolarità contributiva;
 - nello schema di disciplinare allegato viene previsto l'assolvimento degli oneri di bollo a carico del professionista incaricato;
 - sono stati effettuati, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti;

Richiamata la seguente normativa, nel testo vigente:

- d. lgs. n. 267/2000 a oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare attenzione agli artt. 31 comma 1 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", 101 comma 1 "Soggetti delle stazioni appaltanti", 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";
- d. lgs. n. 118/2011 a oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- d.p.r. 207/2010 a oggetto Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti;
- l. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- l. n. 217/2010 a oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza";
- d. lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- l. n. 190/2014 a oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- d. l. n. 66/2014 a oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016);
- d. lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla l. 120/2020;
- d. lgs. n. 97/2016 a oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165

del 14.12.2017, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 21.02.2019, in vigore dal 16.03.2019;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29.04.2021;
- il Regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;
- linee guida ANAC in materia di obblighi di pubblicazione, del. 1310/2016 e linee guida ANAC n. 12, approvate con del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria”;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di affidare, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di assistenza nella procedura fallimentare 215/2021 R.G. Ist. Fall., per la sola insinuazione allo stato passivo del fallimento, come specificato agli artt. 2 e 3 dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (allegato A), all’Avv. Fausta Brighenti del Foro di Modena, n° iscrizione albo 701, per l’importo di euro 1.800,00 + 4%CPA e 22%IVA, per un totale di euro 2.283,83, come da preventivo acquisito al prot. gen.le n. 6256 del 02/02/2022 ritenuto congruo;

2) di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente deliberazione (allegato A)

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.283,83 che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali”;

4) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000, che gli impegni di spesa adottati con il presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

5) di dare atto:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che l'esecuzione della prestazione summenzionata è prevista nell'annualità 2022; ne consegue che l'esigibilità della stessa in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL è prevista nell'anno 2022 per euro 2.283,83;
- che è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n.Z6E3513A83 a oggetto: "Procedimento fallimentare n. 215/2021 r.g. ist. fall. - incarico legale insinuazione al passivo";
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del d. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 d. lgs. 50/2016;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Segretario generale Dott.ssa Anna Lisa Garuti

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Procedimento fallimentare n. 215/2021 r.g. ist. fall. in esito al fallimento di Carpi FC 1909 - Conferimento di incarico legale per domanda di ammissione al passivo. CIG - Z6E3513A83

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.283,83	1.03.02.11.999	300057	2022	Z6E3513A83	00562

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

07/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



DISCIPLINARE DI INCARICO

legale per l'insinuazione al passivo nel procedimento fallimentare n. 215/2021 r.g. ist. fall., a seguito di sentenza del Tribunale di Modena n. 7/2022 pubblicata in data 19/01/2022

ART. 1

PARTI INTERESSATE

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale, giusta determinazione dirigenziale n. __ del __/__/____;
2. Professionista: Avv. Fausta Brighenti, C.F. *OMISSIS* e p.iva 01726760364, del Foro di Modena, con studio in Via Castellaro 31, 41121, Modena (Mo).

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico legale di assistenza nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella procedura per dichiarazione di fallimento n. 215/2021 R.G. Ist. Fall., a seguito di sentenza del Tribunale di Modena n. 7/2022, pubblicata in data 19/01/2022, con riferimento ai crediti individuati e in corso di individuazione, nonché a tutti i crediti eventualmente emergenti e comunicati al Professionista in tempo utile per l'adempimento.

ART. 3

OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista dovrà procedere alla redazione e presentazione della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel procedimento richiamato all'art. precedente, entro i termini previsti dal suddetto art. 93, in relazione a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 7/2022, pubblicata in data 19/01/2022, e all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente alla sopra menzionata attività, esclusa l'eventuale fase di opposizione allo stato passivo.
2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessarie per l'espletamento della sua attività.
3. Il professionista è altresì obbligato a:
 - a) fornire alle Amministrazioni un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente gli Enti sullo stato generale del procedimento e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni atto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;
 - b) rendere alle Amministrazioni parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;
 - c) alla conclusione della fase per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;



- d) restituire al Comune di Carpi, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la vertenza a suo tempo consegnatagli;
- e) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Carpi, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- f) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;
- f) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

ART. 4

OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI

1. Il Comune di Carpi, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in euro 2.283,83 (duemiladuecentottantatre/83), comprensivo di spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. 6256 del 02.02.2022, che verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione dell'incarico di difesa in giudizio, con salvezza del diritto del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 30% del compenso spettante.
2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.
3. Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: Z6E3513A83. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal professionista.
4. Le fatture dovranno:
 - a) essere intestate a
COMUNE DI CARPI



Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza *OMISSIS*.

ART. 7

INCOMPATIBILITA'

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.

3. Il professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 8

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà delle Amministrazioni.

2. Le Amministrazioni avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 9

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, in particolare con riferimento a quelli specificati nell'art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo



alle conseguenze del mancato rispetto del termine.

2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.

**ART. 10
DIVERGENZE**

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.

**ART. 11
SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. L'imposta di bollo per il presente documento è assolta, da parte del legale incaricato, mediante marca apposta sull'attestazione di assolvimento sottoscritta dal legale medesimo, agli atti del Comune di Carpi.
2. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**ART. 12
VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA**

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.
3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista
Avv. Fausta Brighenti

Il Segretario generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti